

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF FONDAZIONE ETS	Procedura “whistleblowing – segnalazioni”
Direzione generale / Ufficio Legale	Ultima modifica approvata 30 gennaio 2025

POLICY DI WHISTLEBLOWING PROTOCOLLO SPECIFICO DEL Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/01) Procedura di Segnalazione e Presa in Carico dei casi di condotte illecite (“Whistleblowing”)	Revisione del 6.12.2023 Seconda revisione del 17.12.2024
---	--

Procedura per le segnalazioni di violazioni interne

Whistleblowing

Redatto da	Con l'assistenza dello Studio e-ius. Seconda revisione dell'Uff. Legale su richiesta dell'OdV
Verificato da	Direzione Generale e ODV
Approvato da	Consiglio Direttivo in data 11 dicembre 2023. Seconda revisione approvata dal Consiglio Direttivo il 30 gennaio 2025.

ENTI COINVOLTI	Tutte le Funzioni dell'ente (in particolare si chiede all'Ufficio del personale di consegnare la presente procedura, anche in formato digitale e/o tramite email contenente gli estremi per poterla visionare, appena si entra in contatto con qualsiasi soggetto che dovrà essere sottoposto ad un processo di selezione, nonché all'Ufficio preposto ai propri consulenti, professionisti o agenti se non provvede altro Ufficio, nonché ogni altro Ufficio in fase di selezione del personale o fase precontrattuale, appena si entra in relazione con il soggetto, ai fini di attuare la presente procedura)
DESTINATARI	Tutto il personale del Comitato italiano per l'UNICEF - Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa con il Comitato italiano per l'UNICEF – lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa con il Comitato fornendo beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi – liberi professionisti e consulenti che operano con Il Comitato italiano per l'UNICEF – volontari e tirocinanti che operano con il Comitato italiano per l'UNICEF –persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza che operano all'interno del Comitato italiano per l'UNICEF – coloro che non hanno iniziato ancora un rapporto giuridico con il Comitato italiano per l'UNICEF se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali – coloro che stanno svolgendo con il Comitato italiano per l'UNICEF un periodo di prova e ogni altro soggetto di cui agli artt. 1 e 3 del D.lgs. n.24/2023 che si allega alla presente procedura.
Riferimenti Normativi	D.lgs. 24/2023 (di seguito anche il “Decreto”) Direttiva UE 2019/1937 per quanto richiamata nel D.lgs. 24/2023 L. 179/2017 Reg UE 679/2016, D.Lgs. 196/2003 s.m.i. D.Lgs. 231/2001 - art. 6 comma 2- <i>bis</i>

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	5
2	FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO E APPLICABILITA' A UNICEF	5
2.1	Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24: ambito di applicazione – definizioni modifiche apportate al D.lgs. 231/01 7	
3	DEFINIZIONI	8
4	APPLICAZIONE A UNICEF DEL D.LGS. N.24/23 C.D WHISTLEBLOWING	10
5	FINALITÀ DELLA POLICY E DELLA PROCEDURA	10
6	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	11
7	CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA (quali soggetti che effettuano una segnalazione possono godere delle relative tutele, garanzie e misure di protezione).	12
8	CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	13
8.1	Segnalazioni anonime	14
9	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA – MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE	14
9.1	Modalità segnalazione	14
10	GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA - ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE	16
11	MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE....	17
12	PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	17
13	SEGNALAZIONI ESTERNE DESTINATE AD ANAC – CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE – CANALE SEGNALAZIONE ESTERNO – ATTIVITA' SVOLTE DALL'ANAC – INFORMAZIONI PUBBLICATE SUL SITO DI ANAC - LINEE GUIDA ANAC	18
13.1	Canale di segnalazione esterna	18
13.2	Attività svolte dall'ANAC	19
13.3	Informazioni pubblicate sul sito di ANAC	19
14	DIVULGAZIONI PUBBLICHE	19
15	OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL'IDENTITA' DEL SEGNALANTE E ALTRE INFORMAZIONI	20
16	MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI (condizioni per la protezione del segnalante – divieto di ritorsione -misure di sostegno – protezione dalle ritorsioni e limitazioni della responsabilità – estensione ambito applicazione delle misure di protezione) 21	
16.1	CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE	21

17	DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	21
18	MISURE DI SOSTEGNO PER IL SEGNALANTE	23
19	PROTEZIONE DALLE RITORSIONI.....	23
20	LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'	24
21	ESTENSIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE ANCHE AD ALTRI SOGGETTI	24
22	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25
23	SANZIONI DISCIPLINARI	25
24	ATTUAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA	25

1 INTRODUZIONE

Da più di 70 anni l'UNICEF opera in difesa dei diritti di bambine, bambini e adolescenti, in Italia e nel mondo. Nell'attività dei nostri Volontari e dello Staff, costante fonte di ispirazione sono i principi contenuti nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, il fondamento da cui muove ogni azione tesa a realizzare la mission dell'UNICEF.

Chiunque collabori con UNICEF è tenuto a mettere in pratica comportamenti onesti e trasparenti, rispettando il buon nome dell'Organizzazione, senza lederne l'immagine o recare danno alla sua reputazione.

In Italia inoltre è stato promulgato il D.Lgs. 231/2001, che disciplina il principio della responsabilità degli Enti per i reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da dipendenti o altri soggetti afferenti all'Organizzazione; nell'ambito di tale decreto è prevista la possibilità di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali condotte che costituiscano illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero violazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) e/o del Codice Etico, nonché eventuali condotte in violazione del diritto dell'UE previste dal D.lgs. 24/2023.

È in questo quadro di riferimento che si sviluppa la Policy di Whistleblowing, che costituisce altresì protocollo preventivo ai fini del D.lgs. 231/2001 e che è aggiornata al D.lgs. 24/2023, che ha innovato la disciplina in materia.

La presente Policy di Whistleblowing (di seguito anche solo "Policy") del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS (di seguito anche solo "Comitato Italiano per l'UNICEF") è stata approvata dal Consiglio Direttivo in data 11 dicembre 2023.

Costituisce parte integrante della Policy la Procedura di segnalazione e presa in carico di condotte illecite ("Whistleblowing") (denominata "Procedura di Segnalazione e Presa in Carico dei casi di condotte illecite" ("Whistleblowing"), di seguito anche solo "Procedura").

2 FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO E APPLICABILITA' A UNICEF

A decorrere dal 17 dicembre 2023 anche UNICEF si conforma al al D.lgs. 24/2023 (di seguito anche il "**Decreto**") che ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative¹.

Con il D.lgs. 24/2023 il Legislatore ha ritenuto di raccogliere **in un unico testo** normativo la disciplina relativa alla tutela della persona segnalante, tenendo conto delle previsioni legislative vigenti e di

¹ La normativa italiana risultava, in parte, allineata previsioni della direttiva, essendo la materia del c.d. whistleblowing, già regolata, sia per il settore pubblico che per il settore privato rispettivamente, dai decreti legislativi n.165/2001 (art 54 bis) e 231/01 (art 6 commi 2-bis e ss), nonché dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 (che ha sostituito l'art. 54 cit., ha introdotto i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater nell'art 6 (D.lgs 231/01) e ha previsto, all'articolo 3, l'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto di ufficio, aziendale, professionale, scientifico ed industriale), nel settore privato la tutela del whistleblowing era assai limitata, prima dell'intervento riformatore del Decreto 24/23, riguardando esclusivamente i lavoratori e collaboratori degli enti che avessero adottato un MOGC (modello organizzativo gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/01) con riferimento ai soli illeciti rilevanti ai sensi di tale normativa. Anche in questo caso la tutela prevedeva la garanzia di riservatezza del segnalante, il divieto di atti ritorsivi (con possibile applicazione di sanzioni disciplinari) e la previsione di una giusta causa di rivelazione di segreti che poteva esonerare il lavoratore da responsabilità civile e penale. La tutela del lavoratore cessava in caso di segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

quelle da adottare per conformarsi alla direttiva citata. Pertanto, oggi, per chiunque volesse effettuare una segnalazione il testo normativo di riferimento è il D.lgs. 24/23.

La normativa, come verrà meglio dettagliata nella presente procedura, ha come oggetto la disciplina della protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Quindi si pone come obiettivo di garantire una protezione del segnalante introducendo una serie di strumenti che hanno, come priorità, di custodire l'identità del soggetto, fin dalle prime fasi della segnalazione e di promuovere l'emersione delle violazioni oggetto del Decreto.

Sono previsti diversi canali di segnalazione, in via principale, un canale interno e, in via residuale, solo se sussistono determinate condizioni, un canale esterno o eventuale divulgazione pubblica.

Per questi motivi è previsto l'obbligo di attivare un canale di segnalazione all'interno dell'ente che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, canale gestito da un ufficio interno autonomo e dedicato, con personale debitamente formato per la gestione della segnalazione.

La normativa prevede anche un canale di segnalazione esterna, gestito da ANAC, che potrà essere attivato, a secondo delle informazioni, solo qualora ricorrano determinate condizioni.

La tutela del segnalante si estende, sempre a determinate condizioni, anche nel caso di divulgazioni pubbliche e denunce all'autorità giudiziaria o contabile relative alle informazioni sulle violazioni previste dal Decreto.

L'obbligo di riservatezza, imposto dalla norma, come si evince dalla descrizione della presente procedura, prevede che le informazioni *"non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona del segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione"*.

Anche la conservazione della documentazione inerente alla segnalazione deve rispettare l'obbligo di riservatezza.

Sono, inoltre, previste misure di protezione del segnalante tra cui, il divieto di ritorsioni, e misure di sostegno ossia la possibilità di rivolgersi ad enti del terzo settore selezionati da ANAC.

Infine, sono previste sanzioni pecuniarie sia nei confronti dell'ente che non si conforma alla normativa o commette ritorsioni, ostacola o tenta di ostacolare la segnalazione e viola l'obbligo di riservatezza sia nei confronti del soggetto segnalante che sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

La disciplina ha previsto alcuni casi in cui non sono garantite le tutele alla persona del segnalante e può essere irrogata allo stesso una sanzione disciplinare (a titolo esemplificativo: qualora il soggetto segnalante sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o qualora sia accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave).

Sono però previste delle limitazioni della responsabilità per l'ente o per il soggetto segnalante (art.20) quando, ricorrendo le condizioni di cui all'art.20, siano rivelate o diffuse informazioni sulle violazioni coperte da segreto quando al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione ecc.

Pertanto, oggi sia l'ente che il soggetto che intende segnalare hanno una disciplina particolareggiata che garantisce l'emersione delle violazioni oggetto del Decreto.

Tenuto conto che il Comitato italiano per l'UNICEF in ogni suo ambito di attività rispetta la normativa Italiana, dell'Unione e Internazionale promuovendo qualsiasi forma di emersione di eventuali violazioni o reati, anche adeguando, qualora necessario, la propria organizzazione, intende aderire, con la presente procedura, alla disciplina del c.d. whistleblowing tutelando tutti coloro che intendono segnalare violazioni.

In ogni caso, al fine di promuovere e agevolare l'applicazione del Decreto che questa procedura intende applicare in concreto, il Comitato italiano per l'UNICEF mette a disposizione di ogni soggetto che entra in contatto, anche per la prima volta, con l'ente anche il testo normativo che viene allegato.

2.1 Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24: ambito di applicazione – definizioni modifiche apportate al D.lgs. 231/01

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, che, per facilitare la lettura, si allega alla presente procedura (testo completo compreso dei relativi allegati e della direttiva europea n.2019/1937 utile perché richiamata dalla norma), è suddiviso in quattro capi:

- Capo 1) "ambito di applicazione e definizione",
- Capo 2) "segnalazioni interne, segnalazioni esterne, obbligo di riservatezza e divulgazioni pubbliche",
- Capo 3) "misure di protezione"
- Capo 4 "disposizioni finali".

Si riportano, a titolo meramente esemplificativo, **alcuni elementi essenziali** del Decreto:

A) Ambito di applicazione oggettiva del Decreto (art.1), ossia le violazioni oggetto di possibile segnalazione previste dal decreto che consentono di applicare la protezione al soggetto:

Le segnalazioni delle violazioni, per rientrare nell'ambito di applicazione del decreto, e quindi consentire l'applicazione della disciplina di protezione delle persone che segnalano, devono avere ad oggetto **le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti sono venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico e privato.**

B) Casi di esclusione: ipotesi nelle quali le disposizioni del Decreto NON si applicano.

Il Decreto, in merito all'ambito di applicazione, ha previsto **dei casi di esclusione**, all' art.1 comma 2 e ss., e ha elencato le materie a cui non si applica. A titolo esemplificativo il decreto non si applica:

- 1) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad **un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che **attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;**
- 2) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicate nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla

direttiva dell'Unione europea (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

- 3) alle segnalazioni di **violazioni in materia di sicurezza nazionale**, nonché appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dall'Unione europea.
- 4) Inoltre, il Decreto, ha previsto che **"resta ferma", quindi rimane in vigore e va rispettata**, l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia
 - a) di informazioni classificate,
 - b) segreto professionale forense e medico,
 - c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali...ecc,

Resta ferma anche l'applicazione delle disposizioni di procedura penale e di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del CSM, comprese le relative procedure, per quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al R.D. n.773/1931, in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere per ragioni di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art.28 L.20.5.1970 n.300 ecc.

3 DEFINIZIONI

Si riportano, in nota, **le definizioni (di particolare importanza la definizione relativa al termine violazioni)** che emergono dal Decreto e che sono utili per i soggetti che intendono presentare una segnalazione.

- a) **«Violazioni»:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'Allegato al D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al D.lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse

ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è l'ottenimento di un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

Ai fini della presente procedura, le violazioni indicate nei precedenti numeri 3), 4), 5) e 6) saranno indicate anche, per facilità di lettura, come **“Violazione del diritto UE”**.

- b) **«Violazioni del diritto UE»:** ai fini della presente procedura, le violazioni indicate nei numeri 3), 4), 5) e 6) della precedente lettera a).
- c) **«Informazioni sulle violazioni»:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2 del D.lgs. 24/2023, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
- d) **«Segnalazione» o «segnalare»:** la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.
- e) **«Segnalazione interna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D.lgs. 24/2023.
- f) **«Segnalazione esterna»:** la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'art. 7 del D.lgs. 24/2023.
- g) **«Divulgazione pubblica» o «divulgare pubblicamente»:** rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
- h) **«Persona segnalante»:** la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
- i) **«Facilitatore»:** persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- j) **«Contesto lavorativo»:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 3, commi 3 o 4 del D.lgs. 24/2023, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- k) **«Persona coinvolta»:** la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- l) **«Ritorsione»:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- m) **«Seguito»:** l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

- n) **«Riscontro»:** comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- o) **«Soggetti del settore pubblico»:** le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), allegato I.1 al D.lgs. n. 36/2023, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate;
- p) **«Soggetti del settore privato»:** soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di soggetti del settore pubblico, i quali:
- 1) hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 - 2) rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B e II dell'Allegato al D.lgs. 24/2023, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1);
 - 3) sono diversi dai soggetti di cui al numero 2), rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di cui al numero 1).

4 APPLICAZIONE A UNICEF DEL D.LGS. N.24/23 C.D WHISTLEBLOWING

La normativa sul whistleblowing si applica a UNICEF sia in quanto soggetto del settore privato che ha impiegato, nell'ultimo anno (2022), la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato sia perché rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n.231/01 e adotta modello di organizzazione gestione e controllo.

5 FINALITÀ DELLA POLICY E DELLA PROCEDURA

Scopo della presente procedura è quello di conformarsi, in ogni suo elemento, al Decreto 24/23 che tutela in ogni sua forma i soggetti che intendono segnalare violazioni e portare a conoscenza i destinatari delle modalità operative e i presupposti per presentare le segnalazioni e l'ambito operativo dei canali interni e esterni.

In particolare, con la presente procedura si intende esplicitare la normativa sulle segnalazioni delle violazioni e la protezione dei segnalanti, le modalità e i canali per effettuare una segnalazione:

- canali interni ed esterni,
- divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile previste dal Decreto,
- il contenuto dell'obbligo di riservatezza,
- il trattamento dei dati personali,
- la conservazione della documentazione inerente la segnalazione,
- le condizioni per la protezione a favore del segnalante,
- il contenuto del divieto di ritorsione,
- i casi in cui non sono garantite le garanzie del segnalante,

- i limiti alla responsabilità dell'ente e dei soggetti segnalanti le misure di sostegno al soggetto segnalante e le sanzioni nonché
- rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, con particolare riferimento ad eventuali dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al *whistleblower* (*inteso nel senso di "segnalante"*) chiare indicazioni operative circa l'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela dell'identità del segnalante e della riservatezza dell'informazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge, nonché le sanzioni per chi effettui segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Oggetto della segnalazione, che consente di usufruire delle relative tutele e garanzie della disciplina whistleblowing, sono tutte le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui i soggetti siano venute a conoscenza in un contesto di lavoro pubblico o privato.

Sono escluse le materie elencate **nel punto B)** di cui al precedente **paragrafo 2.1** ("Casi di esclusione")²

Per violazioni si devono intendere, ai fini del D.lgs. 24/2023, i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono, nei limiti delle previsioni normative rilevanti ai fini della presente Procedura e nell'ambito dell'attività del Comitato, in:

- 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3-4-5-6. (indicate nell'art.2 co 1 lett. a) n. 3-4-5-6 del decreto)
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, escluse le materie indicate al punto 1 (art.2 co 1 n. 3-4-5);
- 3) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato del decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- 5) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni

² Per l'individuazione completa dell'oggetto delle segnalazioni, in ogni caso, si rimanda al paragrafo 2.1 e anche alla lettura del Decreto, allegato alla presente procedura, ed in particolare agli artt. 1 e 2.

riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- 6) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3-4-5.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare:

informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico (ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2 del Decreto) nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

7 CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVA (quali soggetti che effettuano una segnalazione possono godere delle relative tutele, garanzie e misure di protezione).

Per quanto riguarda il Comitato italiano per l'UNICEF si evidenzia che, fermo restando quanto affermato, avendo l'ente adottato un MOGC e avendo superato la media di almeno cinquanta dipendenti, la protezione e le garanzie indicate dal Decreto e dalla presente procedura si attivano con riferimento ai numeri 2), 3), 4), 5), e 6) del precedente paragrafo 6, se vengono rispettate le seguenti modalità:

- 1) **Canale interno di segnalazione:** le segnalazioni **aventi ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 o violazioni dei MOGC³** - escluse quelle nelle materie di cui al punto B) del paragrafo 2.1 ("Casi di esclusione"), e salvo quanto previsto al punto successivo - sono presentate **unicamente tramite il canale di segnalazione interno;**
- 2) **Canale interno o esterno di segnalazione, o divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile:**
le segnalazioni aventi ad oggetto **le violazioni del diritto UE** di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) del precedente **paragrafo 6** (sempre con esclusione di quelle nelle materie di cui al punto B) del paragrafo 2.1 -"Casi di esclusione") possono essere presentate **sia tramite il canale di segnalazione interno sia esterno, sia tramite divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile.**

Salvo quanto indicato in precedenza, la protezione e le garanzie indicate dalla presente procedura si applicano alle persone di seguito indicate (per un elenco completo si rimanda all'art.3 del Decreto) che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- a) Tutti i dipendenti di UNICEF (in quanto lavoratori subordinati⁴);

³ Di cui al numero 2) del precedente paragrafo 6.

⁴ Intesi in senso ampio ossia i lavoratori subordinati, compresi quelli i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. n.81/15 o dall'art.54 bis del D.L. n.50/2017 convertito con L.96/17

- b) **Lavoratori autonomi che svolgono la propria attività con** il Comitato italiano per l'UNICEF⁵; ivi inclusi i soggetti anche esterni designati per specifici ruoli di responsabilità, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, DPO e internal audit;
- c) **Lavoratori o collaboratori** che svolgono la propria attività per il Comitato italiano per l'UNICEF fornendo beni e servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) **Liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività presso il Comitato italiano per l'UNICEF;
- e) volontari, ivi inclusi quelli del Servizio civile, e tirocinanti retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per il Comitato italiano per l'UNICEF;
- f) **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato ecc.; a titolo esemplificativo e non esaustivo: membri del Consiglio Direttivo, membri dell'Organo di Controllo; membri dell'Organismo di Vigilanza, componenti della Commissione Governance e di ogni commissione nominate o Gruppo di lavoro designato dal Consiglio Direttivo;
- g) ai Goodwill Ambassador e ai Testimonial che supportano l'UNICEF e la sua mission;
- h) partner (persone fisiche, enti e/o persone giuridiche) nell'ambito di collaborazioni e progetti nonché al personale e/o ai collaboratori di organizzazioni partner e a qualsiasi altro soggetto che stipuli un contratto di qualsiasi natura con il Comitato Italiano per l'UNICEF.

Inoltre, la tutela delle persone segnalanti elencate in precedenza, si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni, avvenga nei seguenti casi:

- 1) il rapporto giuridico con il Comitato italiano per l'UNICEF **non sia iniziato**, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- 2) nel periodo **di prova**;
- 3) **successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico** se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

8 CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il *whistleblower* deve fornire gli elementi utili a consentire la verifica della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere, qualora possibile, i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;

⁵ In quanto lavoratori autonomi, compresi quelli indicati nel capo I L.81/17 nonché titolari di rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 c.p.c. e art 2 D.lgs. 81/15 che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

- d) se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

8.1 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, verranno prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate e recanti elementi di fatto precisi (da valutare da parte dell'organo competente destinatario delle segnalazioni).

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime ricevute, ove circostanziate, per il Comitato italiano per l'UNICEF sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso verranno trattate secondo i criteri ordinari.

In ogni caso si evidenzia che, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive. Pertanto, le segnalazioni anonime ricevute attraverso canali interni sono registrate e la documentazione viene conservata secondo i criteri generali previsti dalla presente procedura rendendo possibile rintracciarle nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa della segnalazione o denuncia anonima

9 CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNA – MODALITA' E DESTINATARI DELLA SEGNALEZIONE

Il Comitato italiano per l'UNICEF ha attivato un canale interno, di seguito descritto, per le segnalazioni oggetto della presente procedura, che offre tutte le garanzie di protezione del segnalante indicate dal Decreto, tra cui, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

A tale scopo per i canali di segnalazione indicati sono adottati sistemi di crittografia (metodo per rendere un messaggio non comprensibile/intelligibile a persone non autorizzate a leggerlo).

La gestione del canale è **affidata all'ODV (organismo di vigilanza)**, dotato di caratteristiche di autonomia e formato da soggetti con specifica competenza sulle segnalazioni oggetto della presente procedura ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del Decreto.

9.1 Modalità segnalazione

In forma scritta, anche con modalità informatiche, o **in forma orale**;

Le segnalazioni interne **in forma orale** possono essere effettuate anche attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, sul numero che di seguito si riporta. Possono essere effettuate, su richiesta del segnalante, anche mediante **un incontro diretto** con il soggetto competente a ricevere la segnalazione che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione può essere inoltrata, tramite i canali indicati, tramite apposito Modulo cartaceo o informatico, oppure in carta semplice e senza formalità fermo restando tutte le garanzie di riservatezza indicate nella procedura.

Si consiglia di indicare espressamente nella segnalazione di voler beneficiare delle tutele previste in materia di whistleblowing.

Tale specificazione consente, laddove la segnalazione pervenga erroneamente ad un soggetto non competente oppure attraverso un canale diverso da quelli specificatamente previsti dalla procedura, la trasmissione tempestiva al soggetto autorizzato a ricevere e gestire la segnalazione.

Vi è il divieto assoluto per qualsiasi soggetto dell'ente che riceva, erroneamente, una segnalazione, con la dicitura sopra riportata, di aprire la segnalazione e vi è l'obbligo di trasmetterla immediatamente all'organismo di vigilanza al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di riscontro dell'avvenuta ricezione della segnalazione al segnalante entro sette giorni. In particolare, la segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

a) mediante utilizzo della **piattaforma on line** whistleblowing di cui si fornisce il link e che è disponibile anche sul sito al seguente indirizzo, gestito dall'Organismo di Vigilanza (**tale canale utilizza il sistema di crittografia**):

<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/unicef/71153>

b) **a mezzo del servizio di posta raccomandata o interna riservata:** (00185) Roma, Via Palestro, 68. È opportuno che la segnalazione venga poi inserita in due buste chiuse all'interno di una busta esterna riportando solo su quest'ultima la dicitura: *"Riservata all'Organismo di Vigilanza del Comitato Italiano per l'UNICEF"*:

i) nella prima busta interna, il segnalante dovrà inserire i propri dati identificativi, unitamente a un documento di identità, e dovrà riportare su tale busta la seguente dicitura che specifichi la volontà di beneficiare delle tutele previste in materia di whistleblowing: *"Strettamente confidenziale - Si dichiara di voler beneficiare delle tutele previste in materia di whistleblowing"*. Nel caso di segnalazione anonima, in questa prima busta interna, il segnalante dovrà inserire i propri contatti (numero telefonico o indirizzo email), e dovrà riportare su tale busta la seguente dicitura che specifichi la volontà di beneficiare delle tutele previste in materia di whistleblowing: *"Strettamente confidenziale - Si dichiara di voler beneficiare delle tutele previste in materia di whistleblowing"*.

ii) nella seconda busta interna, il segnalante dovrà inserire l'oggetto della segnalazione, in modo da separare i propri dati identificativi - o, nel caso di segnalazione anonima, i propri contatti di riferimento - dal testo della segnalazione;

iii) inoltre, come sopra specificato, entrambe le buste interne dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa (esterna) riportando, all'esterno di quest'ultima, la dicitura sopra riportata *"Riservata all'Organismo di Vigilanza del Comitato Italiano per l'UNICEF"*⁶.

c) oralmente, mediante incontro diretto, con uno dei componenti dell'ODV, che si può richiedere da parte del segnalante tramite la piattaforma online attivando l'apposita funzione di richiesta di incontro;

⁶ "Linee guida ANAC – in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali... approvate con delibera n.311 del 12 luglio 2023 pag.38". nonché Nuova disciplina "whistleblowing – guida operativa per gli enti privati- Confindustria – ottobre 2023 – pag11

- d) tramite sistema di messaggistica vocale attivabile tramite la piattaforma online scegliendo nel menù a tendina offerto dalla stessa questa opzione ed effettuando una registrazione vocale.

In ogni caso tutte le informazioni della presente procedura utili per la segnalazione sono ESPOSTE nel luogo di lavoro ed in particolare sulla bacheca presso la sede di Via Palestro 68 in Roma, palazzina B, piano Terra e pubblicate nella bacheca digitale sulla Intranet, pubblicate sul sito internet nella sezione dedicata al whistleblowing – e consegnate tramite invio in modalità digitale di copia della procedura o comunicazione in forma scritta degli estremi (anche tramite estremi del link o QR code al quale poter visionare la Procedura) per poterne prendere visione a tutti i soggetti destinatari che non frequentano le sedi UNICEF al momento dell’inizio del rapporto.

Si rappresenta che qualora la segnalazione interna sia presentata a soggetto diverso da quello individuato e autorizzato nella presente procedura, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e deve essere trasmessa, immediatamente all’organismo di vigilanza al fine di garantire il rispetto dell’obbligo di riscontro dell’avvenuta ricezione della segnalazione al segnalante entro sette giorni dal ricevimento, e deve essere data contestualmente notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Si consiglia, ove possibile, di utilizzare i canali dedicati e di indicare espressamente nella segnalazione di voler beneficiare delle tutele previste in materia di whistleblowing.

10 GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALEZIONE INTERNA - ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALEZIONE⁷

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Destinatario (ODV) che, in piena autonomia e nel rispetto delle garanzie anzidette e nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e riservatezza, effettua ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e/o di eventuali altri soggetti che possano utilmente riferire sui fatti segnalati nonché la raccolta di documentazione e/o di informazioni.

Di seguito si indica come avviene la gestione della segnalazione interna che, in ogni caso, è regolata, in conformità al Decreto, dal regolamento di gestione dell’ODV preposto a ricevere la segnalazione⁸. Il destinatario della segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- a) rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, interlocuzioni e/o integrazioni;
- c) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, anche verbalizzando le attività svolte e le risultanze delle verifiche effettuate;

⁷ Il Whistleblower può richiedere ulteriori informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne al Destinatario, o tramite le informazioni pubblicate sul sito www.unicef.it nella sezione whistleblowing dalla quale è possibile raggiungere il seguente link per effettuare la segnalazione: <https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/unicef/71153>

⁸ La redazione di tale Regolamento è di competenza dell’ODV.

d) fornisce **riscontro alla segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

11 MODALITA' DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e **comunque non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di gestione e conservazione dei dati.

Se per la segnalazione si utilizza **una linea telefonica non registrata** o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione;

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona del segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

12 PUBBLICITA' DELLA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Le informazioni della presente procedura (canale, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni interne e esterne) utili per la segnalazione sono pubblicizzate con le seguenti modalità:

- a) ESPOSTE nel luogo di lavoro ed in particolare sulla bacheca posta presso la sede di Via Palestro 68 in Roma, palazzina B, piano Terra, con le modalità indicate al paragrafo 9;
- b) PUBBLICATE sul sito internet nella sezione dedicata al whistleblowing dal quale è possibile effettuare segnalazioni tramite il link al software:
<https://private.mygovernance.it/mywhistleblowing/unicef/71153>
- c) PUBBLICATE sul sistema informatico interno condiviso (Intranet);
- d) Inserite nel MOGC ex art 231/01 nella sezione whistleblowing;
- e) consegnate tramite email, non appena avviene il primo contatto con i **soggetti destinatari della procedura, tra cui, coloro che sono sottoposti a selezione o altre fasi precontrattuali**, compresi volontari e tirocinanti, ecc.;
- f) consegnate tramite email al primo contatto a tutti i soggetti che, seppur in rapporto con UNICEF, non frequentano le sedi UNICEF, a titolo di esempio: lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori, agenzie, consulenti, lavoratori, ecc.

In ogni forma di pubblicità della presente procedura si ritiene necessario che venga evidenziato che in conformità alla procedura si **consiglia di indicare espressamente nella segnalazione di voler beneficiare delle tutele previste in materia di whistleblowing.**

È previsto dal decreto⁹ che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile¹⁰. **È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs 24/23 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.**

13 SEGNALAZIONI ESTERNE DESTINATE AD ANAC – CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ESTERNE – CANALE SEGNALAZIONE ESTERNO – ATTIVITA' SVOLTE DALL'ANAC – INFORMAZIONI PUBBLICATE SUL SITO DI ANAC - LINEE GUIDA ANAC

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è stato attivato un canale di segnalazione interna o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal Decreto (art. 4 del D.lgs. 24/2023 - canale di segnalazione interno);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si ricorda che il canale di segnalazione esterno può essere utilizzato per le segnalazioni che hanno ad oggetto le informazioni relative alle violazioni del diritto UE, elencate in precedenza, e per altre informazioni, solo nel caso in cui sussistano le ipotesi elencate nella presente procedura.

13.1 Canale di segnalazione esterna

Per la segnalazione su canale esterno si rimanda all'art.7 D.lgs. 24/2023 e si consiglia di consultare il sito sezione dedicata di ANAC o regolamento ANAC.

Sul punto, si segnala che l'ANAC ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione della relativa documentazione.

Anche le segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta (piattaforma informatica) oppure in forma orale (linee telefoniche o sistemi messaggistica vocale, anche incontri diretto). Segnalazioni esterne presentate ad un soggetto diverso di ANAC sono trasmesse a quest'ultima entro 7 giorni e dando avviso contestuale al segnalante.

⁹ Si veda D.lgs 24/2023 capo III misure di protezione, nonché linee-guida ANAC delibera n.311 del 12 luglio 2023 (pag.35).

¹⁰ Le linee-guida specificano a pag. 35 che le comunicazioni sulle ritorsioni siano inviate esclusivamente ad ANAC.

13.2 Attività svolte dall'ANAC

Per la segnalazione tramite canale esterno si rimanda all'art.8 D.lgs. 24/2023 e comunque si consiglia di consultare il sito, nella sezione dedicata da ANAC o regolamento ANAC.

Sul punto, si evidenzia che ANAC fornisce informazioni sull'uso del canale esterno e del canale interno nonché sulle misure di protezione che sono offerte al segnalante. Viene dato avviso entro sette giorni al segnalante salvo esplicita richiesta della persona segnalante o salvo il caso in cui ANAC che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identità della persona segnalante.

Gestisce la segnalazione con le modalità indicate per il canale interno nonché comunica al segnalante l'esito finale, che può consistere anche nell'archiviazione o nella trasmissione alle autorità competenti (autorità amministrativa o giudiziaria, ivi comprese istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione europea) o una raccomandazione o in una sanzione amministrativa. In caso di invio ad altro competente autorità quest'ultima gestirà le segnalazioni con modalità simili a quelle descritte in precedenza garantendo anche in questo caso la riservatezza del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

13.3 Informazioni pubblicate sul sito di ANAC

Per la segnalazione su canale esterno si rimanda all'art.10 D.lgs. 24/2023 e comunque si consiglia di consultare il sito sezione dedicata di ANAC o regolamento ANAC.

A titolo esemplificativo si evidenzia che ANAC ha pubblicato sul proprio sito internet, in una sezione dedicata una serie di informazioni utili aventi ad oggetto la disciplina del Whistleblowing (misure di protezione, i propri contatti, le istruzioni sull'uso del canale esterno e interno, le modalità con cui richiedere integrazioni, nonché i termini e le modalità di riscontro e l'elenco degli enti del terzo settore a cui potersi rivolgere)¹¹.

14 DIVULGAZIONI PUBBLICHE

Per divulgazione si intende rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di dissuasione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Si evidenzia che il soggetto segnalante che ha divulgato pubblicamente, beneficia delle misure di protezione se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste per tali segnalazioni e non è stato dato riscontro nei termini indicati in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni.
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove

¹¹ Si rinvia alle Linee Guida ANAC, approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, e successive modifiche.

oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

Si ricorda che il segnalante che ha utilizzato la forma della divulgazione pubblica è protetto da tutte le garanzie della procedura se ricorrono le ipotesi sopra elencate.

15 OBBLIGO DI RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE E ALTRE INFORMAZIONI

È previsto come principio generale che le informazioni sulle violazioni non possono essere utilizzate o divulgate oltre quanto necessario se non per dare seguito alle stesse. L'obbligo di riservatezza prevede che le informazioni in ordine all'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate e divulgate - senza il suo consenso espresso - a persone diverse rispetto a quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Pertanto, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, salvo incorrere nelle diverse responsabilità previste dall'ordinamento.

Si rappresenta che il segnalante è anche tutelato nell'ambito del procedimento penale in quanto la sua identità è coperta da segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (obbligo del segreto), nonché nel procedimento innanzi alla Corte dei conti, nell'ambito del quale la sua identità non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante** alla rivelazione della propria identità. A tale scopo, nell'ultima ipotesi sopra descritta e nei casi in cui la rivelazione dell'identità della persona segnalante e delle altre informazioni della segnalazione è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta, è **dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta** delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Inoltre, i soggetti destinatari della segnalazione interna e esterna tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

Fermo quando descritto in precedenza, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

16 MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI (condizioni per la protezione del segnalante – divieto di ritorsione -misure di sostegno – protezione dalle ritorsioni e limitazioni della responsabilità – estensione ambito applicazione delle misure di protezione)

In questa sezione sono indicate le condizioni per la protezione del segnalante e, a tal fine, si evidenzia che la disciplina dettata dal Decreto valorizza la buona fede del segnalante al momento della segnalazione e che i motivi che hanno indotto a segnalare sono irrilevanti ai fini della protezione.

Si invitano tutti i destinatari della presente procedura ad evitare segnalazioni che possano costituire condotte tali da porre in essere i reati di diffamazione o calunnia o costituire fondamento per una responsabilità civile, per lo stesso titolo, con dolo o colpa grave. In tali casi, infatti - e salvo le limitazioni alla responsabilità riportate in questa procedura - le tutele relative alle misure di protezione (capo III d.lgs. 24/23) non sono garantite. Inoltre, alla persona segnalante o denunciante viene irrogata una sanzione disciplinare quando sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale, ovvero la sua responsabilità civile per dolo o colpa grave per i reati anzidetti (diffamazione o calunnia) o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

16.1 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE

Le misure di protezione, di seguito indicate, si applicano a tutti i soggetti che hanno la facoltà di presentare una segnalazione quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate **fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto (si veda il paragrafo 2.1 della procedura)**;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II del Decreto (canale di segnalazione interno - canale segnalazione esterno – divulgazione pubblica)

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti ai fini della sua protezione.**

Salvo quanto previsto dalle limitazioni della responsabilità (art. 20 Decreto), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dalle misure di protezione ossia quelle indicate dal capo II del Decreto) non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Tali disposizioni si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica **anonime**, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna (si veda il paragrafo 13 della procedura e l'art. 6 Decreto).

17 DIVIETO DI RITORSIONE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Nei confronti di chi effettui una segnalazione ai sensi della presente procedura, non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione medesima.

A tale scopo, si ribadisce, che i tutti i soggetti richiamati nella presente procedura (segnalante, nonché tutti coloro che, avendo un legame qualificato con il segnalante, denunciante o divulgatore pubblico, subiscono ritorsioni in ragione di detta connessione quali, a titolo di esempio, facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, e anche soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del segnalante, denunciante, divulgatore pubblico ecc.) non possono subire alcuna ritorsione e **gli è consentito comunicare le presunte ritorsioni ad ANAC.**

A tale scopo vige il divieto di rinunce e transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto i diritti e le tutele previste dal decreto.

Si evidenzia che, la nuova normativa, ha previsto, nell'ambito dei procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque controversie stragiudiziali, aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti, atti o omissioni vietate nei confronti del **soggetto segnalante, l'inversione dell'onere della prova** (che determina una c.d. presunzione) in merito alla natura ritorsiva delle misure adottate ed al danno subito (salvo prova contraria nel solo caso di domanda risarcitoria). **Ciò significa che spetterà al soggetto che ha posto in essere le condotte o gli atti vietati dimostrare che gli stessi sono estranei alla segnalazione o alla divulgazione pubblica e che il danno subito è derivato dalla segnalazione.**

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto "tentata" oppure "minacciata". Ciò comporta una estensione della protezione per i soggetti tutelati in quanto questi possono comunicare ad ANAC sia le ritorsioni già compiute nei loro confronti sia quelle tentate, anche se il comportamento non è stato posto in essere in modo compiuto, e quelle soltanto prospettate.

Di seguito vengono indicate talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione sopra citata, costituiscono ritorsione:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

È previsto dal Decreto¹² che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il D.lgs. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Qualora, la comunicazione di ritorsione pervenga, erroneamente, a soggetto o ufficio diverso da ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell’identità della persona che l’ha inviata e a trasmettere, senza esitazione, ad ANAC la comunicazione dandone avviso al soggetto segnalante¹³.

18 MISURE DI SOSTEGNO PER IL SEGNALANTE

È istituito presso l'ANAC (e pubblicato sul relativo sito) l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore a cui può rivolgersi il segnalante consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

19 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

Le persone segnalanti (e quanti richiamati nella presente procedura) **possono comunicare esclusivamente all'ANAC** le ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli. Le persone segnalanti (e altri soggetti richiamati nella procedura) che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel

¹² Si veda D.lgs 24/2023 capo III misure di protezione - , linee-guida ANAC delibera n.311 del 12 luglio 2023 (pag.35)

¹³ Si veda linee-guida ANAC pag.35 che prevede la comunicazione dell’invio ad ANAC al soggetto segnalante.

posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

20 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'

Sono previste delle limitazioni di responsabilità per il segnalante (inteso nel senso ampio dell'ente o la persona di cui all'art 3 D.lgs. 24/2023) , nei casi di seguito indicati, se al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e quando la segnalazione o divulgazione pubblica o la denuncia è stata effettuata nel rispetto delle condizioni per la protezione della persona segnalante (art 16 Decreto). In tal caso sono altresì escluse ogni responsabilità di natura civile o amministrativa.

Di seguito si riportano i casi di limitazione della responsabilità:

Non è punibile l'ente o il segnalante (e ogni altro destinatario elencato nella presente procedura) che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata sussistendo le condizioni per la protezione della persona segnalante indicate in procedura (si veda. Punto 12.a della procedura e art 16 Decreto)

Quando ricorrono le ipotesi di cui al numero 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

21 ESTENSIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE ANCHE AD ALTRI SOGGETTI

Fermo restando quanto previsto in merito all'inversione dell'onere della prova, le misure di protezione dalle ritorsioni di cui sopra (capo II Decreto) si applicano anche:

- a) **Al c.d. facilitatore**, ossia alla persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- b) alle persone operanti nel medesimo contesto lavorativo della persona del segnalante (o di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica) e che sono **legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.**
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante (o di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica) che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa che **hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.**
- d) Agli enti di proprietà della persona segnalante (o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica) o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal Decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy").

Il Comitato italiano per l'UNICEF ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati. In particolare, tutti i soggetti che in qualunque modo sono coinvolti nel ricevimento e nella gestione delle segnalazioni interne sono stati adeguatamente istruiti e vincolati alla riservatezza con riferimento ai dati dei Segnalanti ma anche ai dati delle Persone coinvolte e di eventuali terzi coinvolti: il rapporto con fornitori esterni che trattano dati personali per conto di UNICEF viene infatti disciplinato attraverso un apposito contratto ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mentre le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ai sensi della presente Procedura vengono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte verranno fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, tramite l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente Procedura. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

23 SANZIONI DISCIPLINARI

Per le sanzioni disciplinari applicabili in caso di violazione della presente procedura si rimanda all'Allegato 3 del MOGC (Sistema disciplinare).

24 ATTUAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA

Il Consiglio Direttivo monitora ed esercita il controllo affinché il Direttore Generale e il Management

rispettino e facciano rispettare la Policy da parte di ogni soggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, membri dello staff, consulenti, fornitori, partner, testimonial e ambasciatori) che ha rapporti o relazioni a qualsiasi titolo con il Comitato Italiano per l'UNICEF.

Inoltre, il Consiglio Direttivo monitora ed esercita il controllo sul rispetto della Policy da parte dei Comitati Provinciali e Regionali e dei Volontari.

L'ODV riceve le segnalazioni effettuate tramite i canali predisposti ed effettua le indagini necessarie allo scopo di accertare la fondatezza di quanto rappresentato, identificando eventuali condotte illecite.

Tutte le Policy e le procedure interne devono uniformarsi adeguarsi alla presente procedura, dal momento della sua entrata in vigore.

La presente procedura è parte integrante del MOGC (richiamata nel MOGC nella parte relativa al sistema whistleblowing cui si rinvia per una lettura integrale) e ne costituisce protocollo preventivo compresi i divieti e gli obblighi indicati. Pertanto, qualsiasi violazione della presente procedura dovrà essere segnalata immediatamente all'ODV.

La presente procedura entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione dell'11 dicembre 2023.
La revisione della presente procedura entra in vigore dalla data di approvazione del 30 gennaio 2025